

## ATTO CAMERA N. 2112

**“Documento di osservazioni e proposte concernenti il disegno di legge  
di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”**

Audizione davanti alle Commissioni bilancio riunite  
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

**Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap**

*Roma*

*04-XI-2024*

1

### Premessa

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della *FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap*. La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, richiamando i principi della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, recepita con la Legge 18 del 2009, esprime alcune preoccupazioni circa la mancanza di previsioni economiche che limiterebbero di gran lunga l'esigibilità dei diritti da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Le complessità economiche e sociali che attualmente segnano il nostro Paese impongono una **sollecitazione collettiva** attiva e capace di fronteggiare le plurime emergenze sociali ed economiche del Paese nell'ottica di una **crescita diffusa e inclusiva** così da permettere di garantire e realizzare il **pieno sviluppo sociale ed economico** dal centro alle periferie. Per questo oggi diventa quanto mai cruciale che nella legge di bilancio 2025 siano **formalizzate specifiche misure volte al rafforzamento delle politiche legate alla garanzia e piena esigibilità dei diritti umani, civili e sociali** e, delle pari opportunità, armoniche rispetto ad una nuova visione e al rilancio di una nuova stagione del nostro sistema di *welfare*. Occorre quindi superare i divari territoriali e le disuguaglianze attraverso politiche perequative, arginare il crescente impoverimento di individui e famiglie e dare concreta ed effettiva attuazione a due riforme strategiche presenti nel PNRR, quella sulla disabilità e quella sugli anziani e non autosufficienza. Negli ultimi quindici anni le famiglie in povertà assoluta sono notevolmente aumentate e nel nostro Paese le famiglie che hanno un componente con disabilità sono circa 3 milioni, ovvero poco più del 12% delle famiglie presenti sul nostro territorio. Un quinto di queste famiglie, secondo i dati del Rapporto ISTAT 2022, risulta deprivato, molti sono emarginati, alcuni segregati. Il peso dell'assistenza quotidiana ricade poi sui familiari (soprattutto sulle donne della famiglia, madri, mogli, sorelle) con gravi ripercussioni sulle possibilità lavorative, formative e di istruzione, con conseguente difficoltà di crescita e di superamento delle condizioni di povertà, non riuscendo a sviluppare un livello di competenze che consentano loro condizioni economiche e di vita dignitose.

I nuclei familiari con al loro interno una persona con disabilità devono affrontare spese

elevate per i costi di assistenza o delle cure mediche. La disabilità ha un costoeconomico notevole.

**Servono politiche mirate all'eliminazione delle diseguaglianze sociali ed economiche che colpiscono le persone con disabilità e le loro famiglie, tanto più gravi nelle diverse aree geografiche del Paese.** E' ormai matura la convinzione che non si possa solo più fornire singoli servizi di assistenza o sostegni, ma che a questi debbano concatenarsi anche interventi per rendere attiva la partecipazione delle persone con disabilità ai contesti di vita di tutti, fornendo supporti alla stessa persona, ma anche intervenendo sui contesti, attraverso quindi una presa in carico unitaria, che permetta di costruire un progetto di vita che coordini tali interventi valorizzandoli reciprocamente e non appiattendoli solo sull'assistenza o, viceversa, ritenendo che ormai questa non sia più necessaria realizzando esclusivamente interventi sui contesti (nelle persone con disabilità i bisogni di salute ed i bisogni di inclusione vanno considerati entrambi).

In un quadro così drammatico l'attuale Legge di Bilancio si presenta con provvedimenti di impatto quantitativo e qualitativo limitati rispetto alle necessarie esigenze dei cittadini e cittadine con disabilità.

Non si scorge alcuna risorsa quantitativamente appropriata per l'applicazione concreta delle due grandi riforme strutturali del nostro paese: la legge di riforma sulla non autosufficienza e la legge di riforma sulla disabilità sebbene oggi nel nostro paese vivono oltre 5 milioni di persone con disabilità.

Se non vi è reale volontà da parte del Governo e del Parlamento tutto, di dimostrare un impegno concreto e coerente nell'individuare risorse necessarie e indispensabili a soddisfare i bisogni dei nostri cittadini e cittadine con disabilità, garantendo loro diritti e pari opportunità, recuperando così, di fatto, spazio per politiche di crescita del nostro paese, non possiamo che ritenere irricevibile gli interventi strutturali previsti all'interno del disegno di legge oggi in esame.

**Nello specifico delle nostre proposte:**

**I) INCREMENTO DI 500 MILIONI DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Il Fondo FNA oggi vigente ha previsto una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3

milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le dette annualità.

Si ricorda, anche, che l’FNA è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta assolutamente necessario il suo incremento.

Vi è poi un ulteriore elemento di criticità: detto fondo servirà a garantire gli interventi previsti dalla legge di riforma sugli anziani non autosufficienti, lasciando di fatto scoperti una platea ingente di persone con disabilità non autosufficienti che fino al 2024 potevano attingere a tale fondo. Per questo è necessario aumentare detto fondo prevedendo un fondo specifico per le persone con disabilità non autosufficienti non anziane.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario**  
**2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-**  
**2027**

**EMENDAMENTO n. 1**  
**Incremento del Fondo per le non autosufficienze**

Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 500 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 500 milioni di euro da destinare a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore ai 70 anni.”.

**Relazione illustrativa**

Il FNA ha previsto una copertura di 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, già in riparto alle Regioni per le dette annualità.

Il FNA è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEPS) su tutto il territorio nazionale, con riguardo alle persone non autosufficienti, con risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.

Tali risorse, tuttavia, non appaiono sufficienti a garantire tale finalità e, pertanto, risulta assolutamente necessario il suo incremento.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e**  
**bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 2**

**Fondo per le non autosufficienze – Proroga del Piano Nazionale non autosufficienza**

All'art 38 del DL bilancio 2025 – 2027 si propone di aggiungere il comma 4

“In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale provvede a prorogare per l'annualità 2025 la efficacia del Piano Nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con DPCM 3 ottobre 2022 e degli interventi in esso previsti, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dello stato per l'anno 2025, fermo restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026”.

**Relazione illustrativa**

La disposizione di cui al comma 4 è finalizzata a dettare la vigenza per l'anno 2025 nei limiti delle risorse previste nel bilancio dello stato per il 2025.

La proroga di efficacia del citato piano si rende necessaria al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone con disabilità nelle more del completamento della sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che introduce il “Progetto di vita”, e della redazione del nuovo piano nazionale non autosufficienza.

Nel corso dell'anno 2025, infatti, sarà avviata, oltre alla sperimentazione, anche una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione si potranno dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni, Tenuto conto del fatto che le risorse che saranno utilizzate per l'elaborazione del progetto di vita sono anche quelle del Fondo Nazionale non autosufficienza appare opportuno prorogare il piano 2022 -2024 per l'anno 2025 ed avviare la programmazione con

decorrenza dall'anno 2026 in coerenza con l'attività di sperimentazione e formazione, in modo da dare piena e concreta attuazione alle disposizioni normative all'interno del redigendo decreto sulla non autosufficienza.

La mancata previsione della proroga del Piano Nazionale Non Autosufficienze 2022/2024 per l'annualità 2025, nelle more dell'approvazione del nuovo piano, determinerebbe peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all'annualità 2025 e la conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza.

**II) INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE**

Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024. Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienza per il 2024 sono di 913,6 milioni di euro (848.960.000 +14.640.000 per vita indipendente + 50 milioni per potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, si ritiene fondamentale incrementare il suddetto fondo, al fine di garantire l'estensione e l'accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.

**A.C. 2112  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025  
e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 3**

**Incremento del Fondo per le non autosufficienze per i progetti di vita indipendente**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento di 100 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza per i progetti di vita indipendente

1. A decorrere dal 2025, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato di 100 milioni di euro annui per i progetti di vita indipendente.”

**Relazione illustrativa**

Attualmente il Fondo per la vita indipendente viene ricompreso nel fondo per le non autosufficienze, già ripartito alle Regioni con il Piano Nazionale triennio 2022-2024.

Le risorse complessivamente afferenti al fondo per le non autosufficienze per il 2024 sono di 913,6 milioni di euro (848.960.000 +14.640.000 per vita indipendente + 50 milioni per potenziamento PUA). Gli attuali 14,6 milioni di euro, inseriti nel fondo FNA a progetti di Vita Indipendente sono utilizzabili solo su 186 ATS a fronte di 560 ATS presenti su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, si ritiene fondamentale incrementare il suddetto fondo, al fine di garantire l'estensione e l'accesso alla Vita Indipendente su tutto il territorio nazionale.

**III) INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO PER  
L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA**

L'art. 31 del D.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, finalizzato all'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento. Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare la finalità enunciata dallo stesso decreto.

Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada implementato, al fine di garantire la concreta applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel D.lgs. n. 62/2024, in un'ottica di reale personalizzazione degli interventi.

**A.C. 2112**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 4**

**Incremento del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento per l'implementazione dei progetti di vita

1. A decorrere dal 2025 il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31 decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro annui.

**Relazione illustrativa**

L'art. 31 del d.lgs. n. 62/24 istituisce il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, finalizzato all'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di

riferimento.

Tale Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua dotazione è, al momento, determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; ma tale copertura risulta assolutamente non congrua a realizzare la finalità enunciata dallo stesso decreto.

Questo incremento del fondo si dimostrerà strategico perché serve a trovare soluzioni alternative personalizzate, anche fuori dall'ordinario catalogo delle offerte territoriali, per rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità che, diversamente, attiverebbero contenziosi per l'erogazione piena di servizi ordinari anche avverso le liste d'attesa.

Pertanto, si ritiene che tale Fondo vada implementato, al fine di garantire la concreta applicazione e attivazione dei progetti di vita, così come definiti e declinati nel d.lgs. n. 62/24, in un'ottica di reale personalizzazione degli interventi.

**IV) INCREMENTO DI 40 MILIONI DEL FONDO NAZIONALE PER  
L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE**

Il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" è stato istituito dall'art. 1 c. 179 Legge n. 234/21 ed è oggi confluito nel "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", in forza dell'art. 1, commi 210 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Detto Fondo è volto a supportare gli Enti pubblici a ciò deputati nel far fronte alla spesa che ordinariamente affrontano per fornire il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni e delle alunne e degli studenti e studentesse con disabilità.

Tale Fondo ha una consistenza complessiva di 200 milioni di euro, 100 milioni in favore dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100 milioni in favore delle Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado).

Tali risorse non appaiono, tuttavia, sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli Enti pubblici. Ciò, con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto fondamentale allo studio e all'inclusione scolastica. Pertanto, si ritiene che lo stesso debba necessariamente essere incrementato.



**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-**  
**2027**

**EMENDAMENTO n. 5**

**Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento del Fondo nazionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

A decorrere dal 2025, il Fondo di cui all'art. 1, comma 210 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementato di 40 milioni di euro annui per la finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 213 della medesima legge.”.

**Relazione illustrativa**

Il “Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” è stato istituito dall'art. 1 comma 179 legge n. 234/21 ed è oggi confluito nel “Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità”, in forza dell'art. 1, commi 210 e ss. legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Detto Fondo è volto a supportare gli Enti pubblici a ciò deputati nel far fronte alla spesa l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni e delle alunne e degli studenti e studentesse con disabilità. Tale Fondo ha una consistenza complessiva di 200 milioni di euro, 100 milioni in favore dei Comuni (fino alla scuola secondaria di primo grado) e 100 milioni in favore delle Regioni o le ex Province (per le scuole secondarie di secondo grado). Tali risorse non appaiono, tuttavia, sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, con conseguente riduzione o addirittura negazione del servizio da parte degli Enti pubblici. Ciò, con inevitabile danno nei confronti degli alunni e degli studenti con disabilità che si trovano spesso privati di indispensabili supporti per poter godere a pieno del proprio diritto fondamentale allo studio e all'inclusione scolastica. Pertanto, si ritiene che lo stesso debba necessariamente essere incrementato.

**V) INCREMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO DESTINATO ALLA  
COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI  
PER IL CAREGIVER FAMILIARE**

Il Fondo in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2021) con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023 -, ed è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n.

205/2017).

Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Diviene sempre più cogente l'esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver.

Sul punto, il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con raccomandazione contenuta nelle "Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018" trasmessa all'Italia in data 3 ottobre 2022 di "attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell'istituzionalizzazione ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa l'assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile".

Alla luce di tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene ancora più cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.

## **A.C. 2112**

### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

#### **EMENDAMENTO n. 6**

#### **Incremento del Fondo caregiver familiare**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

"Art. 38-bis Incremento del fondo per il riconoscimento del Caregiver familiare

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 100 milioni di euro."

#### **Relazione illustrativa**

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2021) con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiari, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017). Il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Diviene sempre più cogente l'esigenza di dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari nella cura e supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità e del caregiver. Sul punto, il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità ha richiesto, con raccomandazione contenuta nelle "Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo opzionale, in merito alla comunicazione n. 51/2018" trasmessa all'Italia in data 3 ottobre 2022 di "attuare misure di salvaguardia per mantenere il diritto a una vita autonoma e indipendente in tutte le regioni e riorientare le risorse dell'istituzionalizzazione ai servizi basati sulla comunità e aumentare il sostegno al bilancio per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e di avere pari accesso ai servizi, compresa l'assistenza personale e il sostegno ai caregiver familiari, ove applicabile". Alla luce di tutto ciò, lo Stato italiano sta lavorando per tale finalità e, pertanto, diviene ancora più cogente costruire una dotazione finanziaria congrua.

**VI) INNALZAMENTO SOGLIE REDDITUALI PER CONSIDERARE A CARICO I FIGLI CON DISABILITA'"**

Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati "familiari a carico" quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51 euro, laddove nel 1987, all'emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro).

Ci riferiamo, in particolare, all'art. 12, comma 2, del TUIR, prevede che il familiare, per considerarsi a carico, debba disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253 – legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l'altro, senza fare alcuna distinzione tra figli con e senza disabilità.

Ci preme segnalare che l'ultima modifica che ha interessato tali soglie è stata proprio quella sopra evidenziata, risalente a più di cinque anni fa e riguardante esclusivamente i figli con età non superiore ai ventiquattro anni. Mentre, quanto alla soglia generale, il suo ammontare risale addirittura al 1997, momento in cui è stata aggiornata a 5,5 milioni di vecchie lire (cifra, poi, semplicemente convertita nella rispettiva e attuale somma di 2.840,51 euro).

Va da sé che una soglia reddituale il cui ultimo aggiornamento è risalente a più di 25 anni fa non possa in alcun modo essere, ad oggi, considerata idonea a rispecchiare la situazione socioeconomica attuale e reale.

Con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti delle persone con disabilità e le loro famiglie.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo, allora, che sarebbe opportuno procedere all'innalzamento

delle soglie reddituali previste con riguardo ai figli con disabilità, a prescindere dalla loro età, adeguandole al contesto socioeconomico attuale e reale, in piena applicazione e nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale. Da qui la richiesta di modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 7**

**Innalzamento delle soglie reddituali per considerare “familiare a carico”**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Innalzamento soglie reddituali per considerare “figlio con disabilità a carico”

1. L'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue:

- dopo le parole ventiquattro anni, è aggiunto il seguente periodo “e per i figli con disabilità senza limiti di età”;
- le parole “4.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “6.000 euro”.

**Relazione illustrativa**

Per accedere ad alcuni benefici fiscali sono attualmente considerati “familiari a carico” quei componenti della famiglia che non superano il reddito annuale pari a soli 2.840,51 euro, laddove nel 1987, all'emanazione del Tuir, si considerava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro).

Ci riferiamo, in particolare, all'art. 12, comma 2, del TUIR, che prevede che il familiare, per considerarsi a carico, debba disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è stato elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ad opera della legge n. 205 del 2017, commi 252 e 253 – legge di bilancio 2018) a 4.000 euro, tra l'altro, senza fare alcuna distinzione tra figli con e senza disabilità.

Ci preme segnalare che l'ultima modifica che ha interessato tali soglie è stata proprio quella sopra evidenziata, risalente a più di cinque anni fa e riguardante esclusivamente i figli con età non superiore ai ventiquattro anni. Mentre, quanto alla soglia generale, il suo ammontare risale addirittura al 1997, momento in cui è stata aggiornata a 5,5 milioni di vecchie lire (cifra, poi, semplicemente convertita nella rispettiva e attuale somma di 2.840,51 euro).

Va da sé che una soglia reddituale il cui ultimo aggiornamento è risalente a più di 25 anni fa non possa in alcun modo essere, ad oggi, considerata idonea a rispecchiare la situazione socioeconomica attuale e reale. Con la conseguente indubbia penalizzazione nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Alla luce di tutto ciò, riteniamo, allora, che sarebbe opportuno procedere all'innalzamento delle soglie reddituali previste con

riguardo ai figli con disabilità, a prescindere dalla loro età, adeguandole al contesto socio-economico attuale e reale, in piena applicazione e nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale.

Da qui la richiesta di modificare tale limite innalzandolo a 6.000 euro.

**VII) INCREMENTO DI 80 MILIONI DEL FONDO NAZIONALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO PREVISTO DALLA L.N. 68/99 E ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

La richiesta di un incremento pari, almeno, a 80 milioni del Fondo Nazionale per l'Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità previsto dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, risponde all'esigenza di rafforzare il sistema di collocamento mirato e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

I dati sull'inclusione lavorativa, infatti, rilevano ancora numerose criticità riguardo l'effettivo godimento del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999), peraltro ancor più avvertite dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Oltre ai dati che indicano un basso livello di occupazione, spesso, tali persone, sono costrette a confrontarsi anche con i pregiudizi di chi, malgrado tutto, le giudica non adeguatamente in grado di contribuire efficacemente all'interno di un ambiente lavorativo. Allo stesso tempo, però, grazie alla recente adozione delle attese linee guida per l'inclusione lavorativa di cui al DM dell'11 marzo 2022, viene finalmente fornito un chiaro quadro dei principi, degli interventi e delle metodologie da adottare per dare piena attuazione alla vigente normativa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale puntando a migliorare l'efficienza e l'organicità del sistema di inclusione lavorativa italiano e promuovendo il massimo coordinamento dei diversi attori coinvolti nel sostenere e accompagnare la persona con disabilità nel percorso di inclusione lavorativa.

È, quindi, indispensabile, specie in tale momento storico, approntare tutto quanto necessario ad incoraggiare e favorire la piena e concreta attuazione della normativa e delle connesse linee guida, a partire dall'incremento del fondo diretto a finanziare il sistema degli incentivi per l'assunzione delle persone con disabilità nonché le sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In tal senso appare altresì necessario prevedere una specifica dotazione volta a sostenere nelle Regioni e nei territori l'effettiva implementazione delle richiamate Linee Guida, nonché adottare una serie di misure finalizzate a garantire un lavoro inclusivo per le persone con disabilità, sia con riferimento alle giovani generazioni, che alle donne lavoratrici che risultano in quota più alta escluse dal mercato del lavoro, che ai lavoratori autonomi con disabilità, oggi fortemente penalizzati rispetto ai lavoratori dipendenti sotto il profilo delle tutele lavorative.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 8**  
**Incremento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo previsto dalla l. n.**  
**68/1999**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Incremento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo previsto dalla l. n. 68/99

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementato di 80 milioni di euro.”

**Relazione illustrativa**

La richiesta di un incremento dello stanziamento pari, almeno, a 80 milioni di euro del Fondo Nazionale per l'Inserimento Lavorativo delle persone con disabilità previsto dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, (attualmente di 73 milioni) risponde all'esigenza di rafforzare il sistema di collocamento mirato e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Dati sull'inclusione lavorativa, infatti, rilevano ancora numerose criticità riguardo l'effettivo godimento del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità (vedasi l'ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999), peraltro ancor più avvertite dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Oltre ai dati che indicano un basso livello di occupazione, spesso, tali persone sono costrette a confrontarsi anche con i pregiudizi di chi, malgrado tutto, le giudica non adeguatamente in grado di contribuire efficacemente all'interno di un ambiente lavorativo. Allo stesso tempo, però, grazie alla recente adozione delle linee guida per l'inclusione lavorativa di cui al DM dell'11 marzo 2022, viene finalmente fornito un chiaro quadro dei principi, degli interventi e delle metodologie da adottare per dare piena attuazione alla vigente normativa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale puntando a migliorare l'efficienza e l'organicità del sistema di inclusione lavorativa italiano e promuovendo il massimo coordinamento dei diversi attori coinvolti nel sostenere e accompagnare la persona con disabilità nel percorso di inclusione lavorativa.

È, quindi, indispensabile, specie in tale momento storico, approntare tutto quanto necessario ad incoraggiare e favorire la piena e concreta attuazione della normativa e delle connesse linee guida, a partire dall'incremento del fondo diretto a finanziare il sistema degli incentivi per l'assunzione delle persone con disabilità nonché le sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 9**

Istituzione di un Fondo per l'implementazione delle Linee guida per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

**Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:**

**Art. 36-bis**

**“Fondo per l'implementazione delle Linee guida di cui al d. lgs. 151 /2015”**

«E istituito il Fondo per l'applicazione delle linee guida di cui al D. Lgs n. 151/2015, con una dotazione di venti milioni di euro a valere per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

**Relazione illustrativa**

Viene prevista una specifica dotazione volta a sostenere la concreta attuazione delle Linee guida per l'inclusione delle persone con disabilità nelle Regioni e negli specifici contesti territoriali, a valere per il biennio 2025 e 2026, nell'ottica di favorirne la progressiva entrata a regime.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 10**  
**Persone con disabilità e accesso al lavoro**

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-bis Persone con disabilità e accesso al lavoro

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».”.

**Relazione illustrativa**

Con tale emendamento si innalza il limite dell'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro per attività minimali delle persone con disabilità fruitrici, in quanto fiscalmente a carico del de cuius ed inabili, di pensione ai superstiti. Ciò per permettere a tali persone di svolgere attività simil lavorative anche presso cooperative sociali fino a 25 ore settimanali.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025e bilancio pluriennale per il triennio 2025-**  
**2027**

**EMENDAMENTO n. 11**  
**Accesso alla maggiorazione contributiva**

All'articolo 48, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

All'art 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:  
*5-bis: nel caso di incremento di cui al comma 1, per le persone indicate al comma 4 non si tiene conto della condizione di cui alla lett. b) del comma 5"*

**Relazione illustrativa**

La lettera b del comma 5 dell'articolo 38 della legge n. 448.2001 prevede che, ai fini dell'accesso alla maggiorazione contributiva debbano essere considerati anche i redditi del coniuge oltre quelli del beneficiario. Considerato che il c.d. "incremento al milione" va a incidere su misure di natura assistenziale e/o previdenziale comunque correlate a condizioni di disabilità, si ravvisa l'esigenza che esso sia applicato senza il calcolo dei redditi del in considerazione della finalità a esso sottesa ovvero di incrementare la posizione reddituale delle persone con disabilità si trovano in condizioni di criticità anche di tipo economico.

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 12**  
**Misure in materia di congedo parentale**

**All'articolo 34, al comma 1, lettera b), dopo le parole "fino al sesto anno di vita del bambino" aggiungere le seguenti:**

*"o fino al 12 ^ anno di vita nel caso di bambino con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dell'indennità di frequenza di cui alla legge dell'11 ottobre 1990, n. 289"*

**Relazione illustrativa.**

Prevedere un aumento in termini di durata e di trattamento economico per le lavoratrici con figli con disabilità e soprattutto con un innalzamento del requisito anagrafico significa garantire loro una misura di supporto che tenga conto della continuità e, spesso, cronicità dello stato patologico del figlio che non viene meno al raggiungimento del sesto anno di età.



**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 13**

**Esclusione borse di studio per persone con disabilità dall'obbligo di imponibilità**

**All'articolo 38, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:**

4. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera c). del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.

Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Relazione illustrativa**

Garantire l'esenzione in materia di borse di studio significa rendere ancora più concreto e ampio il diritto allo studio e alla formazione, facendo in modo che la non incidenza del relativo contributo allo studio non diventi un deterrente dal portare avanti un percorso di formazione nel timore che con esso possa venire meno il diritto a talune provvidenze di natura assistenziale

**A.C. 2112**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario**  
**2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 14**

**Diritto al lavoro agile per persone con disabilità e gravi patologie**

**Al Capo II, recante Misure in materia di famiglia, dopo l'art. 36, aggiungere il seguente:**

**Art. 36-bis**

**L'art. 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:**

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.

205.

I lavoratori in possesso di certificazione di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, hanno diritto al lavoro agile.

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione dei precedenti periodi è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per le richieste di cui ai periodi precedenti dovrà essere motivato per iscritto—fornendo la prova dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

### **Relazione illustrativa**

Tale emendamento rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un mercato del lavoro inclusivo e attento alle esigenze dei lavoratori con disabilità o fragilità nonché dei familiari che li assistono se ne prendono cura.

E' essenziale, infatti, sancire il diritto al lavoro agile per i lavoratori con disabilità con il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della l.n. 104/92, o con patologie oncologiche o immunodepressione, al fine di tutelare la loro salute e il loro benessere e contribuire anche a creare un ambiente lavorativo equo e sostenibile, in coerenza con i principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.).

Allo stesso tempo, occorre mantenere la priorità nel riconoscimento del lavoro agile a tutti i lavoratori che siano Caregiver ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Occorre, infine, prevedere l'obbligo per il datore di lavoro di motivare per iscritto l'eventuale diniego onde garantire trasparenza nelle decisioni aziendali e assicurare maggiormente il rispetto dei diritti e delle prerogative dei lavoratori interessati, incentivando, altresì, le aziende a valutare attentamente le richieste di lavoro agile, considerando non solo le esigenze organizzative ma anche l'importanza di sostenere i lavoratori in situazioni di disabilità o fragilità o con responsabilità di cura.

Tale emendamento, poi, fa salvo il ricorso all'accomodamento ragionevole di cui all'art. 17 del d.lgs. 62/2024, quale supplemento di garanzia in favore dei lavoratori interessati.

Lo sviluppo e l'incentivazione di quella che, per antonomasia, viene ricondotta tra le più tangibili espressioni di accomodamento ragionevole, infatti, è la risposta più concreta alle istanze e ai bisogni di conciliazione cura/lavoro di una platea di soggetti che abbisognerebbero di tale misura per ridurre massimamente l'impatto della disabilità sul proprio percorso lavorativo.

A tale riguardo si segnala come, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 17, comma

1, del D. Lgs. n. 62/2024, ora anche la legge 104 contiene una chiara e completa enunciazione dell'istituto dell'accomodamento ragionevole. L'art. 5 bis della legge 104 infatti, come l'accomodamento ragionevole – inteso come misure e adattamenti necessari, appropriati e adeguati, dovrà garantire alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. L'adozione dell'accomodamento ragionevole potrà essere richiesta anche alla pubblica amministrazione, con apposita istanza scritta e la persona con disabilità dovrà e potrà partecipare al procedimento volto all'individuazione della misura più idonea e appropriata. Ove poi la P.A. dovesse ritenere di non poter accordare l'accomodamento ragionevole, dovrà darne al richiedente motivazione e, avverso il diniego motivato, potrà essere presentato ricorso ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 67/2006.

### **A.C. 2112**

## **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

### **EMENDAMENTO n. 15**

## **Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità**

**Al Capo I, recante Misure in favore delle imprese, dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:**

### **72 -bis**

#### **“Politiche attive per i lavoratori autonomi con disabilità”**

Ai lavoratori in possesso di certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita –viene garantita per il triennio 2025-2027 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è riconosciuta ai soggetti che, oltre ai requisiti di cui sopra, presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di assegno di inclusione;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione

- dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  - f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuna annualità. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. I requisiti di cui al comma precedente lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo della predetta indennità sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. La suddetta previsione non si applica per il caso in cui la cessazione della partita iva sia dipesa dalle conseguenze derivanti dall'esigenza di sottoporsi a cura e terapia derivanti dalla sussistenza di una patologia cronica grave o ingravescente.

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2025, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2027. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi precedenti è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale anche nel quadro dei programmi esistenti, quale il programma GOL

### **Motivazione:**

La previsione di una misura destinata a una categoria di lavoratori con disabilità o gravi patologie, con riferimento espresso ai lavoratori autonomi, che oggi godono di minori tutele in ambito di tutele avverso il rischio di fuoriuscita anticipata dal mondo del lavoro pone rimedio ad uno sbilanciamento di garanzie tra diverse tipologie lavorative e costituisce una risposta concreta al vuoto normativo tutt'oggi esistente.

**A.C. 2112**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 16**

**Fondo per la parità salariale di genere a favore di lavoratrici con disabilità**

**Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:**

**72-bis**

**“Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere”**

A decorrere dal 2025, il fondo per il sostegno alla parità salariale di genere di cui all'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è incrementato di cinque milioni di euro per il sostegno delle donne con disabilità sul lavoro, per lo sviluppo dei relativi percorsi professionali, a partire dall'esigenza di assicurare una equa retribuzione rispetto ai colleghi uomini, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere che risultino inclusive delle lavoratrici con disabilità, a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

**Relazione illustrativa**

La parità salariale di genere richiede una specifica attenzione per le lavoratrici con disabilità, che più delle colleghe risultano discriminate nell'accesso ad una equa retribuzione sul posto di lavoro. Viene pertanto prevista una dotazione specifica a valere sul fondo per la parità di genere volta a riconoscere benefici contributivi ai datori di lavoro impegnati in percorsi di certificazione della parità salariale di genere inclusivi rispetto alla condizione delle lavoratrici con disabilità

**A.C. 2112**

**Bilanci di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 17**

**Misure fiscali per il welfare aziendale**

**All'articolo 68 (*Misure fiscali per il welfare aziendale*)**

Dopo il comma 5 aggiungere un comma 5bis

“L'incremento del limite complessivo a 2.000 euro opera anche a favore dei lavoratori con disabilità e dei relativi caregiver familiari.”

**Relazione illustrativa**

Si ritiene che il welfare aziendale costituisca una misura importante per sostenere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e sostenere il ruolo dei caregiver familiari. In tal senso viene esteso anche a tali figure di lavoratori l'estensione del limite già previsto per i lavoratori con figli.

**VIII) INCREMENTO FINO A 100 MILIONI DEL FONDO PER IL DOPO DINOI  
DI CUI ALLA L.N. 112/2016**

La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.n. 104/92, sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi dell’art. 14 della l.n. 328/2000.

Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che, tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all’istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all’interno di una in una classica casa di abitazione. La platea dei potenziali beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) – non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari.

Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019.

Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle progettualità già avviate. Infatti, sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati proprio grazie alle misure previste e finanziate in forza della legge 112.

**A.C. 2112**

**Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario  
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 18**

***Incremento del Fondo per il dopo di noi di cui alla l. n. 112/2016***

Dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:

*“Art. 38-bis Incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive*

*del sostegno familiare*

*1. Il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è incrementato di 100 milioni di euro.*

### **Relazione illustrativa**

La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha istituito il Fondo per il “dopo di noi” volto a finanziare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/92, sulla base della preventiva elaborazione di un progetto individuale di vita ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000. Tale Fondo ha una dotazione strutturale, dal 2021, pari a 76,1 milioni di euro, che, tuttavia, va ulteriormente incrementata, in considerazione della fondamentale importanza degli obiettivi e delle finalità della legge, che punta a garantire il fondamentale diritto, sancito in primo luogo dall'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione, e, quindi, a poter costruire un percorso di vita alternativo all'istituzionalizzazione mediante il possibile inserimento all'interno di una in una classica casa di abitazione.

La platea dei potenziali beneficiari - già secondo i dati ISTAT del 2016 (tempo di approvazione della Legge e del Fondo) - non si riduce alle poche migliaia di persone che fino ad ora hanno avuto accesso alle misure, ma a ben 126.000 di destinatari. Inoltre, occorre ricordare che l'articolo 9 della L. n. 112/16 ha previsto una copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie per il “dopo di noi”, stabilendo che, in caso di mancato ricorso a tali agevolazioni nella misura ipotizzata, la differenza dovesse essere riallocata sul Fondo. Già per gli anni 2017 e 2018 si sono calcolate fruizioni più basse delle agevolazioni previste per legge; la stessa operazione andrà compiuta per le minori agevolazioni fruite a partire dal 2019. Di fondamentale importanza è dare continuità e certezza di risorse alle progettualità già avviate. Infatti, sarebbe del tutto frustrante ed anche lesivo dei diritti interrompere o limitare percorsi di autonomia e vita indipendente attivati proprio grazie alle misure previste e finanziate in forza della legge n. 112.

### **IX) INCREMENTO DELLA PENSIONE DI INABILITA' E DELL'ASSEGNO DI ASSISTENZA RICONOSCIUTO ALLE PERSONE CON INVALIDITA' /CECITA' E SORDITA' CIVILE -**

Da molti anni, il movimento delle persone con disabilità richiede a gran voce di incrementare le provvidenze economiche spettanti alle persone con invalidità, cecità e sordità civile, tenendo conto nel caso delle persone con invalidità civile parziale, anche dei bassi limiti di reddito personale previsti per poter percepire le somme (Limite di reddito annuo personale euro 5.725,46 € nel 2024 e 5.391,88 € nel 2023).

Si ritiene, ormai, che tale incremento non sia davvero più rinviabile, dal momento che l'importo di tali provvidenze economiche si è assestato, nel 2024, in un importo mensile per le persone con invalidità pari a soli 333,33€, laddove, invece, tale importo dovrebbe

essere gradualmente aumentato per essere portato ad un valore almeno pari all' attuale valore dell' assegno sociale.

Gli importi attuali, infatti, benché annualmente aggiornati nel corso degli anni, sono rimasti ampiamente insufficienti per far fronte ai bisogni economici legati a una condizione di parziale o totale invalidità.

L'inflazione e il generale aumento del costo della vita hanno ridotto significativamente il potere d'acquisto degli assegni, lasciando molte persone al di sotto della soglia di povertà, senza tenere in considerazione anche delle attuali difficoltà che talipersona incontrano nell'effettivo accesso al mondo del lavoro (cfr. rapporti annuali sullo stato di applicazione della l.n. 68/99). Tutto ciò contrasta fortemente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009, che riafferma il diritto delle persone con disabilità ad avere un sostegno adeguato e dignitoso per partecipare attivamente alla vita sociale, economica e lavorativa.

Allo stesso tempo, occorre innalzare il limite reddituale previsto per percepire l' assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.

#### **A.C. 2112**

#### ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027***

#### **EMENDAMENTO n. 19**

#### ***Incremento dell' assegno di assistenza per le persone con invalidità***

Dopo l' articolo 38 è aggiunto il seguente:

*“Art. 38-bis Incremento delle pensioni e degli assegni riconosciuti alle persone con invalidità, cecità e sordità civile”*

*La pensione di inabilità e l' assegno mensile di assistenza di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, l' assegno mensile di assistenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 sono portati ad un importo mensile di euro 433,33.”*

#### **Relazione illustrativa**

Da molti anni, il movimento delle persone con disabilità richiede a gran voce di incrementare le provvidenze economiche spettanti alle persone con invalidità, cecità e sordità civile, tenendo conto nel caso delle persone con invalidità civile parziale, anche dei bassi limiti di reddito personale previsti per poter percepire le somme (Limite di reddito annuo personale euro 5.725,46 € nel 2024 e 5.391,88 € nel 2023).

Si ritiene, ormai, che tale incremento non sia davvero più rinviabile, dal momento che l'importo di tali provvidenze economiche si è assestato, nel 2024, in un importo mensile per le persone con invalidità pari a soli 333,33€, laddove, invece, tale importo dovrebbe essere gradualmente aumentato per essere portato ad un valore almeno pari all' attuale valore dell' assegno sociale.



Gli importi attuali, infatti, benché annualmente aggiornati nel corso degli anni, sono rimasti ampiamente insufficienti per far fronte ai bisogni economici legati a una condizione di parziale o totale invalidità.

L'inflazione e il generale aumento del costo della vita hanno ridotto significativamente il potere d'acquisto degli assegni, lasciando molte persone al di sotto della soglia di povertà, senza tenere in considerazione anche delle attuali difficoltà che tali persone incontrano nell'effettivo accesso al mondo del lavoro (cfr. rapporti annuali sullo stato di applicazione della legge n. 68/99). Tutto ciò contrasta fortemente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009, che riafferma il diritto delle persone con disabilità ad avere un sostegno adeguato e dignitoso per partecipare attivamente alla vita sociale, economica e lavorativa.

**X) MODIFICA DI OPZIONE DONNA E APE SOCIALE CON IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO PREVISTE NEL 2021**

Anche nell'anno 2024 è stata confermata la proroga della c.d. "opzione donna", misura di particolare interesse anche per le donne caregiver delle persone con disabilità e le donne con disabilità, con delle modifiche peggiorative, però, ai requisiti di età previste in precedenza.

Rispetto al 2021, in particolare, vi è stata, infatti, una diminuzione dell'età minima prevista per l'accesso al beneficio, passata da 58 anni (59 anni per le lavoratrici autonome) a 61 anni per le lavoratrici senza figli, età ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. L'innalzamento della soglia d'età, di fatto, ha, in controtendenza rispetto alla primaria finalità di tutela perseguita dalla norma, posticipato l'accesso alla pensione proprio per quelle lavoratrici che si trovano in una situazione complessa, come le lavoratrici caregiver e le lavoratrici con disabilità, che, invece, devono assolutamente essere maggiormente tutelate in ragione delle particolari situazioni personali o familiari. Occorre, quindi, riportare l'età di accesso al beneficio a 58 anni per tutte le lavoratrici con disabilità o caregiver. Inoltre, nella stessa ottica di attenzione a lavoratrici con disabilità, vanno garantite specifiche misure di decontribuzione per tale tipologia di lavoratrici.

**A.C. 2112**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

**EMENDAMENTO n. 20  
Misure di flessibilità in uscita**

**All'articolo 24, sostituire il comma 1 come segue:**

a) al comma 1-bis, all'alinea, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2024»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole “ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni” aggiungere “, ovvero di due anni per ogni figlio con disabilità, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni”;

c) al comma 3, le parole “28 febbraio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025”.

### **Relazione illustrativa**

Prevedere un bonus di accesso alla misura OPZIONE donna e un ripristino delle condizioni preesistenti per l’APE sociale garantisce così alle lavoratrici madri di figli con disabilità un accesso anticipato alla pensione rispetto alle costanti e continuative esigenze di cura e assistenza. La stessa esigenza si pone per le lavoratrici con disabilità.

## **EMENDAMENTO n. 21**

### **Misure di decontribuzione per lavoratrici madri con disabilità**

**All’articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**

#### ***Comma 1-bis***

“L’esonero, di cui al comma 1, dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì:

- alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno;
- alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva ex art. 4, legge n. 68/1999a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa;
- alle lavoratrici che ricoprono altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare con il riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio e che, a seguito dell’esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”

### **Relazione illustrativa**

L’esonero costituisce una misura concreta e tangibile per garantire alle donne lavoratrici con disabilità una ripresa dell’attività di lavoro in un’ottica di considerazione e attenzione ai molteplici ulteriori ruoli familiari dalle stesse ricoperti.

**XI) SOPPRESSIONE DELL’ART. 112**

## **A.C. 2112**

### **Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**

## **EMENDAMENTO n. 22**

### **Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica**

**L’articolo 112 è soppresso.**

In subordine

All'articolo 112, comma 1, ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

### **Relazione illustrativa**

Il comma 1 prevede l'obbligo di inserire un revisore nominato dal MEF nei collegi sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, in modo anche indiretto, contributi statali di entità significativa, entità definita in via transitoria in almeno 100.000 annui e che poi sarà determinata, entro il prossimo marzo, con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale rappresentante del Governo dovrà quindi entrare nel collegio dei sindaci di queste realtà e assicurare le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al MEF delle risultanze delle verifiche effettuate, proprio al fine di rafforzare i controlli sulle aziende beneficiarie di soldi pubblici.

Inoltre, il comma 4 della stessa disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli enti predetti non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

Tali previsioni destano serie e importanti perplessità, anzitutto in quanto sostanziano una pericolosa lesione dell'autonomia degli enti in considerazione: l'incarico di revisione svolto da un rappresentante nominato dal MEF importa una ingerenza dello Stato nella sfera gestionale e privata degli stessi enti.

E ancor più, per essi viene prevista un Gli Enti vengono individuati, peraltro, con una locuzione eccessivamente ampia: l'espressione "contributi a carico dello Stato ricevuti anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma" (quindi oltre le sovvenzioni dirette) significa che potrebbero essere migliaia le realtà interessate dall'obbligo, risultando peraltro e escluse le società controllate e partecipate da Regioni ed enti locali in relazione alle quali un disposto come quello attuale dell'art. 112 risulterebbe forse più calzante e coerente.

Una definizione di "contributi" così larga e generica da ricomprendere anche quelli relativi ai co-finanziamenti di progetti sociali e perfino l'utilizzo dei fondi di garanzia.

Ma ciò che desta ancor più preoccupazione è la previsione dei limiti alla spesa per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 da parte di questi stessi enti. Si tratta di un vincolo, pesantissimo quanto irragionevole, alle prerogative degli amministratori, potenzialmente foriero di gravi effetti sui risultati della gestione, ove viene limitato l'acquisto dei beni e di servizi essenziali allo svolgimento delle attività istituzionali (si pensi, ad esempio, alle organizzazioni di terzo settore impegnate nell'assistenza alle persone con disabilità o operanti nell'ambito della formazione, ecc)

La scelta del Governo di prevedere un siffatto tipo di vigilanza sugli enti privati (non partecipati e non controllati dallo Stato) così ingerente e limitante per gli stessi significa una pericolosa forma di controllo pubblico che non tiene in alcuna considerazione l'indipendenza e l'autonomia del mondo privato, profit e non profit.

Sono quindi molteplici le ragioni che rendono questa previsione grave e inopportuna oltre che di improbabile attuazione.

Si propone pertanto la soppressione dell'intero articolo. In subordine, che le disposizioni non si applichino a tutti gli enti del terzo settore, in quanto già soggetti agli stringenti controlli – che prevedono, tra l'altro, anche la periodica revisione degli enti da parte degli uffici ministeriali – previsti dal Codice del Terzo Settore.